



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

Pratica 28) del consiglio di amministrazione

Estratto dalla verbalizzazione

Riunione del 27 settembre 2017

Volume A

Il giorno 27 settembre 2017, alle ore 9.30, debitamente convocato nei modi di legge, si è riunito presso l'aula Ligure - via Balbi 5 - il consiglio di amministrazione dell'Università per deliberare sul seguente ordine del giorno:

.....omissis.....

28) **D.LGS. 19/08/2016 N. 175 - TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA, INTEGRATO E CORRETTO DAL D.LGS. 16/06/2017 N. 100 - REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24**

.....omissis.....

Sono presenti:

Il rettore, prof. Paolo Comanducci.

I rappresentanti dei docenti appartenenti alle aree scientifiche da 1 a 9:

- prof. Filippo De Mari Casareto Dal Verme (nella verbalizzazione nominato prof. De Mari);
- prof. Fabio Lavagetto.

I rappresentanti dei docenti appartenenti alle aree scientifiche da 10 a 14:

- prof.ssa Barbara Alemanni;
- prof. Pierluigi Chiassoni.

Il componente esterno all'Ateneo:

- dott. Riccardo Bolla.

Il rappresentante del personale tecnico - amministrativo a tempo indeterminato:

- dott. Daniele Severini.

I rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi:

- sig.ra Monica Canu;
- sig. Giovanni Pampararo.

Risultano assenti giustificati:

- dott. Antonio Calabrò e avv. Ernesto Lavatelli: *componenti esterni all'Ateneo.*

Partecipano senza diritto di voto:

- prof. Enrico Giunchiglia, *pro rettore vicario*;
- dott. Cristian Borrello, *direttore generale*.

Partecipa alla seduta il dott. Francesco Paolo Romanelli, *presidente del collegio dei revisori dei conti*.

Presiede il rettore, prof. Paolo Comanducci e svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Paola Morini.

Sono inoltre presenti la dott.ssa Tania Rocca e la sig.ra Margherita Messina del settore segreteria organi collegiali, che coadiuvano il segretario verbalizzante.

Il rettore, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.

Il presente verbale consta di due parti: volume A e volume B.

Nel volume A, per ogni singolo punto all'ordine del giorno, è contenuta la parte istruttoria – comprensiva di alcuni allegati costitutivi - la relativa verbalizzazione e la parte deliberativa.

Nel volume B, per ogni singolo punto all'ordine del giorno, sono contenuti i relativi allegati all'istruttoria.

.....omissis.....

Il rettore espone sull'oggetto

28) D.LGS. 19/08/2016 N. 175 - TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA, INTEGRATO E CORRETTO DAL D.LGS. 16/06/2017 N. 100 - REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24

la seguente predisposta istruttoria:

il dirigente dell'area legale ricorda che, in attuazione della L. 7 agosto 2015 n.124, recante *Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche* (c.d. Riforma Madia), è stato emanato il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica* (c.d. TUSP), come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 100 del 2017 (**Allegato 1**).

Il consiglio di amministrazione dell'Ateneo, in vigore del D.Lgs. 175/2016, che all'art. 24 prevedeva l'adozione della ricognizione delle partecipate possedute entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo ovvero sia al 23 marzo 2017, in data 22/03/2017 ha approvato *"di rivedere, all'atto dell'entrata in vigore del decreto correttivo del D.Lgs. 175/2016, la ricognizione delle partecipazioni dell'Università nei nuovi termini previsti e secondo le disposizioni modificative dell'attuale testo normativo, con particolare riferimento all'applicazione della normativa alle diverse fattispecie di partecipazione, dando comunque atto che permane, allo stato attuale, l'interesse al mantenimento di tutte le partecipazioni in essere (DLTM srl, SIIT scpa, SI4LIFE srl, TICASS srl, IRE spa e SPES scpa), eccezion fatta per DITNE scpa."*, per la quale infatti è stata successivamente richiesta alla società la liquidazione della quota dell'Università a seguito di dismissione della partecipazione.

Successivamente, nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2017 n. 147, è stato pubblicato il su citato D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100, c.d. decreto correttivo, imposto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 251/2016, che, tra le varie modifiche apportate ha fatto slittare al 30 settembre 2017 il termine per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'**art. 24**.

Tale norma prevede che:

"1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 175/2016 [ossia al 23/9/2016] in società:

- non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 [ossia società partecipate dalle PPAA le cui finalità sono ritenute ammissibili ex lege],
- ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 [oneri di motivazione analitica in caso di costituzione di nuova società o di acquisto di una partecipazione anche attraverso aumento di capitale],
- o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2 [ossia che non rispettano i sette parametri normativi per il mantenimento: società che non rispondano alle finalità ritenute ammissibili dalla legge, che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, ...],

sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2 [piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione].

A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15 [istituita presso il MEF per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto. E' stato creato un portale che ogni amministrazione alimenterà con le risultanze del proprio piano di revisione straordinaria].

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 [tra cui le Università], il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.

7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.

8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.

9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile”.

In osservanza di quanto sopra, il consiglio di amministrazione nella presente seduta deve adottare un **piano di razionalizzazione delle società partecipate direttamente o indirettamente dall'Università alla data dell'entrata in vigore del decreto 175/2016 (23 settembre 2016)**, che costituisce altresì un aggiornamento al Piano operativo, corredato dall'apposita relazione tecnica, approvato dal consiglio di amministrazione in data 23/03/2016 nell'ambito della “Razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute dall'Università degli Studi di Genova in base all'art.1, comma 611 e ss., della Legge 23/12/2014 n. 190 - legge di stabilità 2015”.

Il presente Piano per la razionalizzazione straordinaria delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall'Università di Genova, predisposto con la collaborazione dell'area risorse e bilancio, è pertanto redatto ai sensi del TUSP, e costituisce aggiornamento del precedente Piano operativo approvato il 23/6/2016. Esso contiene per le singole partecipazioni l'applicazione dei criteri imposti dal legislatore e le linee operative di intervento, rinviando all'**Allegato 2 (relazione tecnica)** l'analisi più puntuale e le proposte delle misure di adeguamento/dismissione da intraprendere, su cui il consiglio di amministrazione dell'Ateneo è chiamato a pronunciarsi.

In detto allegato (redatto secondo le indicazioni richieste dal MEF, Dipartimento del Tesoro, nell'apposito portale - applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro, <https://portaletesoro.mef.gov.it/> - su cui a seguito della presente delibera gli uffici caricheranno le schede analitiche con i dati relativi a ciascuna società entro il 31/10/2017) è riportato l'elenco delle società partecipate, con l'indicazione, per ciascuna di esse, della conformità o meno ai criteri in ragione dell'oggetto sociale perseguito, delle quote sociali di partecipazione del capitale sociale posseduto, del numero di amministratori della società e di quelli nominati direttamente dall'Università, degli oneri annuali a carico dell'Ateneo (se previsti).

Nel Piano è data evidenza delle risultanze dell'applicazione dei criteri legali di razionalizzazione e le proposte di motivazione delle scelte operate, su cui codesto consiglio è chiamato ad esprimersi.

Tale piano e la relativa relazione tecnica saranno pubblicati sul sito web di Ateneo nella sezione Amministrazione trasparente.

Parametri normativi per la revisione straordinaria (dettaglio di quanto previsto dall'art. 24)

• Criteri ex art. 4 TUSP (*"Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche"*)

Il comma 1 dell'art. 4 TUSP preclude alle amministrazioni pubbliche, anche indirettamente, la costituzione, l'acquisizione e il mantenimento di partecipazioni, anche di minoranza, in *"società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali"*.

A mente del successivo comma 2, *"Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:"*

- a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016".*

Il comma 6 prevede che: *"E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013¹ e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014²"* (nessuna di tali fattispecie è presente nel nostro Ateneo).

¹ ARTICOLO N.34 - Gruppi di azione locale

1. I gruppi di azione locale elaborano e attuano le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Gli Stati membri stabiliscono i rispettivi ruoli del gruppo d'azione locale e delle autorità responsabili dell'esecuzione dei programmi interessati concernenti tutti i compiti attuativi connessi alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

2. L'autorità o le autorità di gestione responsabili provvedono affinché i gruppi di azione locale scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita.

3. I gruppi di azione locale hanno i seguenti compiti:

a) rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti;

b) elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, che garantiscano che almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta;

c) garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nella selezione delle operazioni, stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;

d) preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o un bando permanente per la presentazione di progetti, compresa la definizione dei criteri di selezione;

e) ricevere e valutare le domande di sostegno;

f) selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;

g) verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia.

4. Fatto salvo il paragrafo 3, lettera b), i gruppi di azione locale possono essere beneficiari e attuare operazioni conformemente alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

5. Nel caso delle attività di cooperazione dei gruppi di azione locale di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettera c), i compiti di cui al paragrafo 3, lettera f), del presente articolo possono essere svolti dall'autorità di gestione responsabile.

² ARTICOLO N.61 - Gruppi di azione locale nel settore della pesca

Il comma 8 prevede che *“E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche”* (nessuna di tali fattispecie è presente nel nostro Ateneo).

Peraltro l'art. 26 del Decreto - *Altre disposizioni transitorie* – al comma 2 prevede che: *“L'articolo 4 del presente decreto non e' applicabile alle società elencate nell'allegato A, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea”*, tra cui paiono rientrare le società costituite come “poli di ricerca e innovazione” o come “distretti tecnologici”, come meglio sarà esplicitato nel seguito.

- **Criteri ex art. 5 TUPS (“Oneri di motivazione analitica”**, in caso di costituzione di nuova società o di acquisto di partecipazioni in società già costituite):

1. *A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.*

2. *L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.*

3. *L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.*

4. *Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, e' competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi.*

- **Criteri ex art. 20 TUPS (“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”**, cui si procederà, a regime, a seguito della presente revisione straordinaria delle partecipazioni. I criteri sono peraltro cogenti da subito):

1. *Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1 [revisione straordinaria delle partecipazioni], le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette,*

1. *Ai fini del FEAMP, i gruppi di azione locale di cui all'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono designati gruppi di azione locale nel settore della pesca (FLAG).*

2. *I FLAG propongono una strategia integrata di sviluppo locale di tipo partecipativo basata almeno sugli elementi di cui all'articolo 60 del presente regolamento e sono responsabili della sua attuazione.*

3. *I FLAG:*

a) *rispecchiano ampiamente l'asse principale della loro strategia e la composizione socioeconomica della zona tramite una rappresentazione equilibrata delle parti interessate principali, inclusi il settore privato, il settore pubblico e la società civile;*
b) *garantiscono una rappresentazione significativa dei settori della pesca e/o dell'acquacoltura.*

4. *Qualora la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo riceva il sostegno di altri fondi oltre al FEAMP, l'organismo di selezione dei FLAG per i progetti sostenuti dal FEAMP rispetta i requisiti di cui al paragrafo 3.*

5. *I FLAG possono inoltre svolgere compiti aggiuntivi che vanno oltre le mansioni minime di cui all'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, se tali compiti sono loro delegati dall'autorità di gestione.*

predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 [riferito alle PPAA locali, non applicabile alle Università].

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma".

Se ne ricava che, ai fini della revisione straordinaria, la singola partecipazione deve essere vagliata alla stregua della seguente griglia, le cui singole condizioni sono da intendersi - in via generale e salvo deroghe - oggetto di valutazione cumulativa e necessaria:

Applicazione dei criteri d.lgs. n. 175 del 2016 art. 24

- 1) doppia condizione stretta necessità e tassatività delle funzioni - art. 4 c. TUPS
- 2) oneri di motivazione analitica - art. 5 TUPS
- 3) presenza dei presupposti ex art. 20 TUPS:
 - a) partecipazioni societarie nelle categorie di cui all'articolo 4 TUPS
 - b) numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio superiore a cinquecentomila euro
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite ex art.4.

Sono oggetto del presente Piano le seguenti società:

1. DITNE scrl - DISTRETTO TECNOLOGICO NAZIONALE SULL'ENERGIA - società consortile a responsabilità limitata (già deliberata dismissione)
2. DLTM scrl - DISTRETTO LIGURE DELLE TECNOLOGIE MARINE - società consortile a responsabilità limitata
3. IRE spa - INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA AGENZIA REGIONALE LIGURE – società per azioni
4. SIIT scpa – DISTRETTO TECNOLOGICO LIGURE SUI SISTEMI INTELLIGENTI INTEGRATI E LE TECNOLOGIE – società consortile per azioni
5. SI4LIFE scrl - SCIENZA E IMPRESA INSIEME PER MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA - società consortile a responsabilità limitata
6. SPES scpa - SOCIETA' DI PROMOZIONE DEGLI ENTI SAVONESI PER L'UNIVERSITA' - società consortile per azioni
7. TICASS scrl - TECNOLOGIE INNOVATIVE PER IL CONTROLLO AMBIENTALE E LO SVILUPPO SOSTENIBILE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

L'Università degli studi di Genova **non partecipa a società aventi caratteristiche di Spin Off o Start Up ex D.Lgs. 297/1999.**

Partecipazioni indirette: ai sensi dell'art.2 comma 1 lett. g) «partecipazione indiretta» è la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica. L'Ateneo non possiede tali partecipazioni.

Profili problematici e ambito di applicazione della normativa con riferimento al sistema universitario: peculiarità dei Distretti tecnologici e dei Poli regionali di ricerca e innovazione

Il presente piano di razionalizzazione viene redatto in applicazione dell'art.24 del D.Lgs. 175/2016 ma tiene conto delle finalità istituzionali dell'Ateneo di ricerca e trasferimento tecnologico e della cd. terza missione (TM) con riguardo alle partecipazioni detenute nei Distretti tecnologici (istituiti con Decreto del MIUR 8 agosto 2000 n.593 - Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297) e nei Poli regionali di ricerca e innovazione.

Si deve sottolineare come il legislatore stesso favorisca la partecipazione degli Atenei a Distretti e Poli laddove con il D.M. 458/2015 "Linee guida valutazione qualità della ricerca (VQR)

2011 - 2014” include nella valutazione della qualità della ricerca scientifica anche la valutazione delle attività di TM, considerando anzitutto quelle tipiche del trasferimento tecnologico e dell'imprenditorialità accademica, e premiando la capacità dell'Ateneo di intrattenere relazioni istituzionali, di attrarre investimenti da altri soggetti e finanziamenti da parte di soggetti privati.

Ciò anche ai fini della definizione dei criteri di ripartizione della quota premiale del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) da parte del MIUR.

Rientrano nel novero di tali tipologie le seguenti quattro società in cui alla data attuale l'Ateneo detiene partecipazioni:

- **D.L.T.M.** s.c.r.l. - Distretto Ligure delle Tecnologie Marine - società consortile a responsabilità limitata
- **S.I.I.T.** s.c.p.a. - Distretto Tecnologico Ligure sui sistemi intelligenti integrati e le tecnologie - società consortile per azioni
- **Si4Life** s.c.r.l. - Polo regionale Ricerca e Innovazione - Area Scienze della vita - società Consortile a responsabilità limitata
- **TICASS** s.c.r.l. - Tecnologie Innovative per il Controllo Ambientale e lo Sviluppo Sostenibile - società consortile a responsabilità limitata.

I Poli regionali di Ricerca e Innovazione (costituiti con Deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 177 del 05/02/2010 che ha indetto un Bando regionale per la costituzione, l'ampliamento ed il funzionamento di Poli di Ricerca e Innovazione da realizzare con il contributo del Fondo Europeo di Sviluppo regionale a valere sul P.O. ob. C.R.O. FESR 2007/2013, e riorganizzati dalla DGR 24/3/2017 n.245) sono 5 aggregazioni, recentemente accorpate su impulso di Regione Liguria, che coinvolgono imprese ed enti di ricerca territoriali e che hanno il compito di facilitare l'accesso ai finanziamenti POR-FESR sui seguenti 5 temi:

- 1) Logistica e Trasporti - Polo TRANSIT, con soggetto gestore **SIIT**;
- 2) Energia e Ambiente - Polo ENERGIA AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE, con soggetto gestore **TICASS** (aggrega i Poli Ticass e Energia Sostenibile)
- 3) Tecnologie del Mare ed Ambiente Marino - Polo DISTRETTO LIGURE DELLE TECNOLOGIE MARINE con soggetto gestore il **DLTM** della Spezia
- 4) Scienze della Vita - Polo Ligure SCIENZE DELLA VITA, con soggetto gestore Liguria Digitale (aggrega i poli Politecmed, **Si4Life** e Tecnobionet)
- 5) Automazione e Sicurezza – Polo SOSIA, con soggetto gestore **SIIT**

La Legge della Regione Liguria 16.1.2007, n. 2 “Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell'innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione” ha previsto, all'art. 3-bis “Poli di ricerca e innovazione” che: *“La Regione promuove i Poli di ricerca e innovazione, quali raggruppamenti di imprese indipendenti formati da start-up di imprese innovatrici, piccole, medie e grandi imprese, nonché organismi di ricerca attivi in un determinato settore e destinati a stimolare l'attività innovativa, incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso in comune di installazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze”*. Si ricorda che detta legge regionale ha istituito all'art. 3 il Sistema regionale della ricerca, dell'innovazione e dell'alta formazione cui concorrono, fra l'altro, in particolare, i seguenti soggetti: Università degli studi di Genova, Consiglio nazionale delle Ricerche (CNR), l'Ente nazionale per l'Energia e l'Ambiente (ENEA), Istituto Italiano di Tecnologia (I.I.T.), nonché i parchi scientifici e tecnologici e gli incubatori d'impresa, i consorzi, le società consortili e le imprese che operano nel campo della ricerca, i soggetti pubblici e privati che abbiano come finalità l'attuazione di programmi per l'alta formazione, per la ricerca umanistica, scientifica e tecnologica, per l'innovazione e il trasferimento tecnologico al sistema produttivo operanti nei settori di primaria importanza, tra i quali la sanità, l'industria, il turismo, l'agricoltura, l'ambiente, l'energia, la logistica e i trasporti. L'art. 12 della citata L.R. prevede azioni di sostegno a favore del trasferimento tecnologico, della ricerca industriale, dello sviluppo precompetitivo, degli start-up e degli spin-off.

I criteri normativi fissati nel TUSP pongono pertanto numerose criticità in specie sul piano dell'interpretazione della normativa e della sua applicazione alla realtà universitaria.

Appare controversa la riconduzione di tali Società all'ambito di applicazione delle operazioni di razionalizzazione di cui agli artt. 20 e 24 d.lgs. n. 175/2016; un'eventuale non ascrivibilità delle stesse tra quelle interessate dalle menzionate norme, infatti, sottrarrebbe *ipso iure* le stesse alla ricognizione straordinaria di cui al citato art. 24 e anche alla revisione annuale imposta dal precedente art. 20.

Depone a favore della non soggezione delle menzionate società alle previsioni *de quibus* la previsione di cui all'art. 26 c. 2 del TUSP, già prima citata, come modificato dall'art. 15 c.1 lett. b) del decreto correttivo, secondo cui **sono escluse dall'applicazione dell'art. 4 del Decreto**, oltre che le società di cui all'**Allegato A** (ad es. Coni Servizi, Expo, Arexpo, Invimit, Fises etc.), e le società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, anche **le società aventi quale oggetto sociale "la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle Istituzioni europee"**.

E' dunque l'ordinamento stesso a contemplare la forma societaria per tali compagini societarie partecipate dall'Università di Genova.

Ed allora, se non si vuole pervenire ad un'irriducibile antinomia tra norme giuridiche, è indispensabile interpretare anche le disposizioni di cui al d.lgs. n. 175/2016 alla luce delle descritte previsioni prescrittive.

Tale sforzo ermeneutico, con tutta evidenza, non può che condurre alla disapplicazione, nella specie, proprio per l'essere la forma societaria (non scelta liberamente, ma) espressamente prevista, delle disposizioni di disfavore verso le società pubbliche, di cui agli artt. 20 e 24 d.lgs. n. 175/2016.

DLTM, SIIT, SI4LIFE e TICASS sono infatti animate dalla medesima *mission* ossia promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare l'attività di ricerca e trasferimento tecnologico in svariate aree tematiche, e ciò risponde appieno alle finalità istituzionali dell'Ateneo ed in particolare alla c.d. terza missione.

In conclusione, a prescindere dal fatto che alcune delle suddette società non soddisfano tutti i parametri prescritti dal TUSP - come nel caso di:

- DLTM – per il risultato di esercizio (negativo in 4 anni su 5) e il rapporto n° amministratori/n° dipendenti
 - SIIT – per il fatturato medio nel triennio (che è inferiore a € 500.000) e il rapporto n° amministratori/n° dipendenti
 - SI4LIFE - per il fatturato medio nel triennio (che è inferiore a € 500.000) e il rapporto n° amministratori/n° dipendenti
 - TICASS – per il rapporto n° amministratori/n° dipendenti,
- si dubita che tale normativa sia applicabile alle medesime.**

In tutti i casi la partecipazione è comunque ritenuta indispensabile in quanto essa consente, a fronte di un costo minimo ovvero assente, la partecipazione a finanziamenti indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Si analizzano comunque nel seguito le situazioni riferite a ciascuna società e le possibili azioni di razionalizzazione:

A) SIIT scpa - Distretto Tecnologico Ligure sui sistemi intelligenti integrati e le tecnologie è stata costituita sulla base di un Protocollo d'intesa preliminare firmato dalla Regione Liguria, dal Ministero dell'università e della ricerca (MIUR) e dall'Università degli Studi di Genova il 27 settembre 2004 e l'atto costitutivo è stato approvato dall'Ateneo in data 23 marzo 2005.

Le motivazioni della costituzione sono state individuate nella necessità di realizzare la collaborazione tra enti di ricerca (Università e CNR) e industria allo scopo di rafforzare e fare crescere nel tempo l'eccellenza acquisita nel campo dei sistemi intelligenti integrati ed una ricerca competitiva.

Tra le funzioni svolte vi sono favorire lo sviluppo di start up tecnologici, spin off, incentivare laboratori di ricerca congiunti università ed enti di ricerca - imprese, percorsi formativi di alto livello per sviluppare conoscenza (master, stage, etc.).

Quale forma giuridica è stata individuata dalla Regione Liguria e dal MIUR quella di società consortile per azioni per una gestione secondo criteri di economicità ed efficienza, in base alle regole del mercato e con modalità organizzative improntate a principi di autonomia, responsabilità e managerialità.

Si ricorda altresì che la misura dell'attuale partecipazione pari al 43% discende da una delibera del consiglio di amministrazione di SIIT in data 27/2/2006, che aveva proposto che la partecipazione dell'Università degli studi di Genova - originariamente pari al 5% - salisse temporaneamente al 51% nei tempi ristretti previsti dal bando che sarebbe stato a breve emanato per poter accedere ai finanziamenti previsti dall'art. 6, comma 2, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze

del 10/10/2003, destinato a consorzi o società consortili senza fini di lucro caratterizzati da una partecipazione societaria di università o enti pubblici di ricerca non inferiore al 50%.

Poiché all'epoca era in fase di perfezionamento l'adesione a SIIT del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e dell'Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA), ad adesione avvenuta tali enti avrebbero provveduto all'acquisto dall'Ateneo genovese di una quota azionaria pari complessivamente all'16% (8% ciascuno), con conseguente riduzione della partecipazione dell'Ateneo al 35%.

Con DGR 24/3/2017 n.245 SIIT è stato designato quale soggetto gestore dei Poli regionali di ricerca e innovazione SOSIA, che opera nell'ambito della sicurezza e dell'automazione, e TRANSIT, che opera nell'ambito della logistica e dei trasporti.

B) DLTM scrl - Distretto Ligure delle Tecnologie Marine è una società che opera prevalentemente nel territorio della Regione Liguria e non ha finalità di lucro. La sua finalità primaria è *"la promozione, nel territorio della Regione Liguria, di un distretto tecnologico inteso quale ambito geografico e socio-economico in cui viene attivata una strategia di rafforzamento dell'attività di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie marine e di quelle ad esse collegate o complementari, nonché di accelerazione dell'insediamento e della crescita delle iniziative imprenditoriali afferenti ai medesimi settori"*.

E' stata costituita in data 8 luglio 2009 a valle di un'intesa stipulata nel 2005 tra Comune di La Spezia, Provincia di La Spezia e Regione Liguria per l'attuazione del piano strategico di La Spezia, nonché di accordi suggellati nel 2008 tra MISE, MIUR e Regione Liguria con stanziamento di risorse statali specificamente destinate al Distretto, ed è stata ricompresa nel Programma operativo del 2007 della Regione Liguria (POR) - Fondo europeo di sviluppo regionale (F.E.S.R.) 2007-2013.

Il Distretto è stato costituito in forma giuridica di società consortile a responsabilità limitata ex art. 2615 *ter* cod. civ., ai sensi dell'art.5 del Decreto del MIUR 8 agosto 2000 n.593 - *Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297*, il cui comma 1 dispone che *"Per la realizzazione di autonomi progetti di ricerca industriale,può essere presentata una domanda di agevolazione al MURST da uno o più dei seguenti soggetti: e) **consorzi e società consortili** comunque costituiti, purché con partecipazione finanziaria superiore al 50% di soggetti ricompresi in una o più delle precedenti lettere a), b), c), d); il limite della partecipazione finanziaria è fissato al 30% per consorzi e società consortili aventi sede nelle aree considerate economicamente depresse del territorio nazionale ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie"*.

Il DLTM gestisce più di 100 progetti per 100 M€, con ricadute dirette sul territorio ligure:

- 9 progetti di ricerca industriale (MIUR)
- 1 progetto di formazione: MASTER FORTEMARE (System Engineering)
- 1 progetto di cooperazione transfrontaliera Innautic
- 1 polo di ricerca e innovazione - PoloDLTMbando FESR R.L.
- 32 progetti di innovazione ricerca - impresa, 1 bando FESR R.L.
- 48 progetti di ricerca per 80 assegni di ricerca, bando FSE R.L.
- 2 borse di dottorato di ricerca
- 40 progetti di innovazione ricerca - impresa, 2°bando FESR R.L.
- 3 progetti di R&S per Imprese ed EPR aderenti al Polo DLTM.

Con DGR 24/3/2017 n.245 DLTM è stato designato quale soggetto gestore del Polo Distretto Ligure delle tecnologie marine.

Di seguito sono evidenziate le criticità riscontrate in merito a tali società e le possibili azioni di razionalizzazione:

A) **SIIT - DISTRETTO TECNOLOGICO LIGURE SUI SISTEMI INTELLIGENTI INTEGRATI E LE TECNOLOGIE SCPA**

La partecipazione evidenzia 2 criticità come risulta dalla relazione tecnica (Allegato 2):

1) Rapporto numero di amministratori/dipendenti

La criticità non è superabile, in quanto la partecipazione di minoranza non consente autonomi interventi sull'organizzazione societaria.

Occorre considerare però che gli amministratori non percepiscono compensi ed operano all'interno della società svolgendo mansioni operative, che d'altra parte sono svolte in prevalenza dai soggetti consorziati.

Al fine di ridurre la sproporzione l'Università potrà proporre in qualità di socio di minoranza, sentita anche la Regione Liguria, l'adozione del sistema di governance ex art. 2409 *octies* Codice Civile - basato su un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza con riduzione degli amministratori.

2) Requisito di fatturato medio (3 anni) superiore a cinquecentomila euro non conseguito

PROPOSTA DI AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Mantenimento della partecipazione

Per il seguente motivo:

In considerazione delle attività svolte e dell'incidenza sulle fonti di finanziamento della ricerca e del trasferimento tecnologico, la partecipazione è ritenuta indispensabile e rientra nella ipotesi dell'art. 4 c. 6-8 TUPS e nelle esenzioni del successivo art. 26 c. 2 e 12 ter.

Interventi programmati in considerazione del rilevamento di due dei criteri di cui all'art.20 c.2:

- formalizzazione di una richiesta di modifica statutaria volta all'introduzione del Sistema di governance ex art. 2409 *octies* Codice Civile - basato su un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza l'amministratore unico;

- valutazione di una diminuzione della quota di partecipazione dell'Ateneo (pari al 43%);

- richiesta a SIIT di adozione di un Piano industriale entro giugno 2018.

- Quale *extrema ratio*, anche a seguito delle indicazioni che verranno dagli organi di controllo, si procederà In considerazione dei risultati negativi di gestione dismissione coatta ai sensi dell'art. 24 c.5 TUSP in mancanza del raggiungimento dei predetti risultati.

B) **DLTM - DISTRETTO LIGURE DELLE TECNOLOGIE MARINE SCRL**

La partecipazione evidenzia 3 criticità come risulta dalla relazione tecnica (Allegato 2):

1) Rapporto numero di amministratori/dipendenti

La criticità non superabile, in quanto la partecipazione di minoranza non consente autonomi interventi sull'organizzazione societaria.

Occorre considerare però che gli amministratori operano all'interno della società svolgendo mansioni operative, (dichiarazione in via di acquisizione) che d'altra parte sono svolte in prevalenza dai soggetti consorziati.

Al fine di ridurre la sproporzione l'Università proporrà in qualità di socio di minoranza l'adozione dell'amministratore unico (ex art. 11 comma 2. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico e' costituito, di norma, da un amministratore unico) o di una riduzione degli amministratori.

2) Requisito della partecipazione in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti: presente.

La società presenta quattro esercizi finanziari (2011, 2012, 2013 e 2015) su cinque in perdita.

3) Requisito della necessità di contenimento dei costi di funzionamento: presente.

La società presenta quattro esercizi finanziari (2011,2012,2013 e 2015) su cinque in perdita.

PROPOSTA DI AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

A) Cessione della partecipazione.

Per il seguente motivo: In considerazione del rilevamento di due dei criteri di cui all'art.20 c.2 e dei risultati negativi di gestione si propone la cessione della quota.

B) mantenimento della partecipazione

Per il seguente motivo:

In considerazione delle attività svolte e dell'incidenza sulle fonti di finanziamento della ricerca e del trasferimento tecnologico, la partecipazione è ritenuta indispensabile e rientra nella ipotesi dell'art. 4 c. 6-8 TUPS e nelle esenzioni del successivo art. 26 c. 2 e 12 ter.

Interventi programmati in considerazione del rilevamento di due dei criteri di cui all'art.20 c.2 e dei risultati negativi di gestione:

- formalizzazione di una richiesta di modifica statutaria volta all'introduzione dell'amministratore unico.

- formalizzazione di una richiesta di misure di contenimento dei costi di funzionamento e di adozione di un Piano industriale entro giugno 2018.

- Quale *extrema ratio*, anche a seguito delle indicazioni che verranno dagli organi di controllo, si procederà In considerazione dei risultati negativi di gestione dismissione coatta ai sensi dell'art. 24 c.5 TUSP in mancanza del raggiungimento dei predetti risultati.

C) Per quanto concerne le partecipazioni dell'Ateneo nelle società **SI4LIFE** e **TICASS** si ricorda che traggono origine dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 2006/C 323/01, pubblicata nella G.U. dell'UE C323 del 30.12.2006 che ha definito i poli di innovazione quali *"raggruppamenti di imprese indipendenti - "start-up" innovatrici, piccole, medie e grandi imprese nonché organismi di ricerca - attivi in un particolare settore o regione e destinati a stimolare l'attività innovativa incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso in comune di installazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera effettiva al trasferimento di tecnologie, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese che costituiscono il polo. E' auspicabile che lo Stato membro ricerchi il giusto equilibrio tra PMI e grandi imprese nel polo, al fine di ottenere una certa massa critica, in particolare attraverso la specializzazione in un determinato campo di RSI e tenendo conto dei poli esistenti nello Stato membro e a livello UE"*.

L'art. 1, c. 841, della L. 27.12.2006, n. 296 (finanziaria 2007) al fine di perseguire maggiore efficacia al sostegno dell'innovazione industriale, ha previsto l'istituzione del Fondo per la competitività e lo sviluppo; il comma 842 ha previsto che, nel rispetto degli obiettivi della strategia di Lisbona, siano finanziati progetti di innovazione industriale adottati con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

Il D.M. del Ministero dello sviluppo economico 27.3.2008, n. 87 "Regolamento di istituzione di un regime di aiuto a favore delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" ha previsto all'art. 1 i soggetti beneficiari delle agevolazioni (piccole, medie e grandi imprese operanti in tutti i settori di attività, con esclusione del settore agricolo e dei trasporti; organismi e centri di ricerca pubblici e privati; persone giuridiche che assumono la gestione di poli di innovazione; l'art. 2, c. 4 lett. h) del DM recepisce, ai fini del regolamento, la definizione sopra richiamata, data dalla normativa comunitaria ai "poli di innovazione".

Di seguito sono evidenziate le criticità riscontrate in merito a tali società e le possibili azioni di razionalizzazione:

1) SI4LIFE – SCIENZA E IMPRESA INSIEME PER MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA
SCRL

La partecipazione evidenzia 3 criticità come risulta dalla relazione tecnica (Allegato 2):

1) Rapporto numero di amministratori/dipendenti

La criticità non è superabile, in quanto la partecipazione di minoranza non consente autonomi interventi sull'organizzazione societaria.

Occorre considerare però che gli amministratori non percepiscono compensi e operano all'interno della società svolgendo mansioni operative (dichiarazione in via di acquisizione) che d'altra parte sono svolte in prevalenza dai soggetti consorziati.

Al fine di ridurre la sproporzione l'Università proporrà in qualità di socio di minoranza l'adozione dell'amministratore unico (ex art. 11 comma 2. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico) oppure la riduzione del numero degli amministratori.

2) Requisito di fatturato medio (3 anni) superiore a cinquecentomila euro non conseguito

3) Requisito della necessità di contenimento dei costi di funzionamento: presente.

La società presenta due esercizi finanziari (2014 e 2015) su cinque in perdita.

PROPOSTA DI AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE:

A) Cessione della partecipazione

Per il seguente motivo: In considerazione del rilevamento di tre dei criteri di cui all'art.20 c.2 e dei risultati negativi di gestione si propone la cessione della quota.

B) Mantenimento della partecipazione

Per il seguente motivo:

In considerazione delle attività svolte e dell'incidenza sulle fonti di finanziamento della ricerca e del trasferimento tecnologico, la partecipazione è ritenuta indispensabile e rientra nella ipotesi dell'art. 4 c. 6-8 TUPS e nelle esenzioni del successivo art. 26 c. 2 e 12 ter.

Interventi programmati in considerazione del rilevamento di due dei criteri di cui all'art.20 c.2 e dei risultati negativi di gestione:

- formalizzazione di una richiesta di modifica statutaria volta all'introduzione dell'amministratore unico;

- formalizzazione di una richiesta di misure di contenimento dei costi di funzionamento e di adozione di un Piano industriale entro giugno 2018.

- Quale *extrema ratio*, anche a seguito delle indicazioni che verranno dagli organi di controllo, si procederà in considerazione dei risultati negativi di gestione dismissione coatta ai sensi dell'art. 24 c.5 TUSP in mancanza del raggiungimento dei predetti risultati.

2) TICASS - TECNOLOGIE INNOVATIVE PER IL CONTROLLO AMBIENTALE E LO SVILUPPO
SOSTENIBILE SCRL

La partecipazione evidenzia 2 criticità come risulta dalla relazione tecnica (Allegato 2):

1) Rapporto numero di amministratori/dipendenti

La criticità non è superabile, in quanto la partecipazione di minoranza non consente autonomi interventi sull'organizzazione societaria.

Occorre considerare però che sono gli amministratori ad operare all'interno della società svolgendo mansioni operative (dichiarazione in via di acquisizione), che d'altra parte sono svolte in prevalenza dai soggetti consorziati.

Al fine di ridurre la sproporzione l'Università proporrà in qualità di socio di minoranza l'adozione dell'amministratore unico (ex art. 11 comma 2. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico) o la riduzione degli amministratori.

2) Requisito della necessità di contenimento dei costi di funzionamento: presente

La società presenta un esercizio finanziario (2014) su cinque in perdita.

PROPOSTA DI AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Mantenimento della partecipazione

Per il seguente motivo:

In considerazione delle attività svolte e dell'incidenza sulle fonti di finanziamento della ricerca e del trasferimento tecnologico, la partecipazione è ritenuta indispensabile e rientra nella ipotesi dell'art. 4 c. 6-8 TUPS e nelle esenzioni del successivo art. 26 c. 2 e 12 ter.

Interventi programmati in considerazione del rilevamento di due dei criteri di cui all'art.20 c.2 e dei risultati negativi di gestione:

- formalizzazione di una richiesta di modifica statutaria volta all'introduzione dell'amministratore unico.

- formalizzazione di una richiesta di misure di contenimento dei costi di funzionamento e di adozione di un Piano industriale entro giugno 2018.

- Quale *extrema ratio*, anche a seguito delle indicazioni che verranno dagli organi di controllo, si procederà in considerazione dei risultati negativi di gestione dismissione coatta ai sensi dell'art. 24 c.5 TUSP in mancanza del raggiungimento dei predetti risultati.

Le altre partecipazioni

➤ **SPES scpa e IRE spa**

Le partecipazioni dell'Ateneo nelle due restanti società SPES scpa e IRE spa potrebbero invece essere mantenute in quanto rientrerebbero nelle ipotesi di cui all'art. 4, comma 2, lett. d) del TUSP e non presentano profili critici rispetto ai parametri normativi per il periodo di riferimento del Piano (situazione al 23/9/2016, si ricorda).

SPES scpa è riconducibile alle società che svolgono attività di *“autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento”*.

Tuttavia, come noto a codesto organo, l'equilibrio finanziario della società è stato gravemente compromesso, negli ultimi anni, dal venir meno di buona parte dei contributi annuali versati dai soci pubblici, i quali potrebbero dover assumere - nell'ambito del proprio Piano di revisione straordinaria - decisioni non favorevoli ad un mantenimento della partecipazione (si ricorda che la Provincia di Savona ha posto in vendita, con bando pubblico andato deserto, le proprie quote). L'impegno dell'Ateneo nella gestione del Campus savonese è pertanto destinato a crescere e nel corso del corrente e del prossimo anno dovranno essere assunte decisioni strategiche sul ruolo della società.

Nel caso di mantenimento delle partecipazioni da parte di tutti gli attuali soci sarà comunque necessario procedere ad una revisione degli assetti di *governance* per l'adeguamento ai requisiti prescritti dal TUSP, come già noto a tutti i soci che hanno già intrapreso il percorso di revisione statutaria.

IRE spa si configura quale società di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e smi, in house della Regione, tramite FI.L.S.E. S.p.A., e sottoposta all'esercizio del controllo analogo ai sensi e con le modalità di cui all'art. 38 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) e smi. La società svolge l'attività in favore di Regione Liguria e dei soggetti da essa individuati, fra cui, in particolare, enti del settore regionale allargato, le ARTE e i Soci.

Nel corso dell'odierna seduta del consiglio è peraltro posta all'o.d.g. l'approvazione di modifiche statutarie volte a garantire il rispetto dei requisiti prescritti per le società in house dalla normativa vigente.

➤ **DITNE scarl - DISTRETTO TECNOLOGICO NAZIONALE SULL'ENERGIA**

Tale partecipazione, sussistente al 23/9/2016, è stata dismessa con delibera del consiglio di amministrazione in data 22 marzo 2017 (cfr. pratica n.16 all'o.d.g.) stante il venir meno del requisito della stretta necessità della partecipazione per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ateneo come richiesto anche dall'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 175/2016.

Conseguentemente con racc. a.r. dell'11/04/2017 il rettore ha comunicato al presidente

dell'organo amministrativo di DITNE scpa che in data 21 e 22 marzo 2017 gli organi di governo dell'Ateneo hanno approvato *"la dismissione della quota di partecipazione dell'Università di Genova nella Di.T.N.E "Distretto Tecnologico Nazionale sull'Energia" Società consortile a responsabilità limitata con mandato al rettore di procedere ai sensi dello statuto societario e della normativa di legge vigente in materia di razionalizzazione all'alienazione della quota oppure al recesso dalla società."*

Considerazioni riassuntive

Sulla base di quanto già evidenziato in via generale in relazione alle peculiarità delle partecipazioni universitarie ai Distretti tecnologici e ai Poli di ricerca e innovazione ed in forza delle premesse ipotesi interpretative, sono ipotizzabili diversi scenari al fine della richiesta razionalizzazione:

1. Le società consortili sopra descritte (DLTM, SIIT, SI4LIFE e TICASS) sono ammissibili ex art. 4 cc. 6-8 TUSP e con riguardo ai finanziamenti europei ex art. 26 c. 2. Derogano rispetto agli altri requisiti richiesti per la razionalizzazione straordinaria e non necessitano di alcun intervento di razionalizzazione;
2. Le società consortili sopra descritte sono ammissibili ex art. 4 cc. 6-8 TUSP e con riguardo ai finanziamenti europei ex art. 26 c. 2. Derogano rispetto agli altri requisiti richiesti per la razionalizzazione straordinaria. Le società sono comunque fatte oggetto di misure di intervento, in quanto compatibili, volte alla riduzione dei costi;
3. Le società consortili sopra descritte, pure ammissibili ex art. 4 cc. 6-8 TUSP e con riguardo ai finanziamenti europei ex art. 26 c. 2, sono sottoposte interamente ai requisiti richiesti per la razionalizzazione straordinaria. Stante l'impossibilità di garantire, anche mediante razionalizzazione, la rispondenza a tutti i requisiti, consegue necessariamente la liquidazione di tutte le partecipazioni.

Qualora si ritenesse percorribile, salva diversa indicazione da parte degli organi di controllo a cui il presente Piano è inviato, la seconda opzione, l'Ateneo si impegna in via generale a:

1. introdurre, previa condivisione con i soci, modifiche statutarie dirette alla riduzione dei costi di funzionamento;
2. formalizzare richieste di modifiche statutarie per l'adeguamento alle prescrizioni del TUSP, in particolare volte all'introduzione dell'amministratore unico o comunque alla riduzione del numero degli amministratori, qualora superiore al numero dei dipendenti;
3. richiedere alle società partecipate non in linea con i parametri economico-finanziari prescritti un *business plan* per verificare la possibilità, entro il 2018, di rispettare le prescrizioni normative.

Si prospetta quale *extrema ratio*, nel caso di ritenuta applicabilità della normativa sulla razionalizzazione, anche a seguito delle indicazioni che verranno dagli organi di controllo, e di mancato raggiungimento dei requisiti per il mantenimento, la dismissione ai sensi dell'art. 24 c.5 TUSP, ovvero la proposta agli altri consorziati di consentire una partecipazione convenzionale piuttosto che istituzionale (partecipativa).

In ogni caso, occorre tenere in considerazione in sede applicativa ciò che prevede l'art. 26 c. 7. "Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera CIPE 21 marzo 1997". Seppur norma specifica, tuttavia essa pare riconducibile ad un principio di carattere generale per le società partecipate che beneficiano di finanziamenti pubblici per la realizzazione di progetti. La dismissione della partecipazione o la liquidazione della quota potrebbe infatti, in caso di realizzazione di progetti in corso, cagionare un danno per l'interesse pubblico e la finanza pubblica.

Il rettore propone, pertanto, al consiglio di amministrazione l'adozione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 175/2016 ed in particolare del piano di revisione straordinaria ex art. 24 delle partecipazioni societarie detenute dall'Università degli Studi di Genova, così come segue:

Fermo restando che la partecipazione nella società DITNE scarl - DISTRETTO TECNOLOGICO NAZIONALE SULL'ENERGIA - è già stata dismessa con delibera del consiglio di amministrazione del 22/3/2017, si propongono le seguenti azioni di razionalizzazione con riferimento alle partecipazioni dell'Ateneo in:

- 1) DLTM scarl - DISTRETTO LIGURE DELLE TECNOLOGIE MARINE - società consortile a responsabilità limitata: cessione/mantenimento
- 2) SIIT scpa - DISTRETTO TECNOLOGICO LIGURE SUI SISTEMI INTELLIGENTI INTEGRATI E LE TECNOLOGIE – società consortile per azioni: mantenimento con interventi
- 3) SI4LIFE scarl - SCIENZA E IMPRESA INSIEME PER MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA - società consortile a responsabilità limitata: cessione/mantenimento
- 4) TICASS scarl - TECNOLOGIE INNOVATIVE PER IL CONTROLLO AMBIENTALE E LO SVILUPPO SOSTENIBILE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA: mantenimento con interventi
- 5) IRE spa - INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA AGENZIA REGIONALE LIGURE - società per azioni: mantenimento senza interventi (salvo adeguamenti statutari)
- 6) SPES scpa - SOCIETA' DI PROMOZIONE DEGLI ENTI SAVONESI PER L'UNIVERSITA' - società consortile per azioni: mantenimento senza interventi (salvo adeguamenti statutari)

Viene fornito il seguente addendum all'istruttoria in oggetto:

“Con riferimento alla pratica in oggetto, il Dirigente dell'Area legale e generale informa che, in relazione alla *vexata quaestio* delle partecipazioni indirette, a seguito di richiesta dell'Ateneo del 18/09/2017, in data 19/09/2017 è pervenuta via posta elettronica comunicazione dal Consorzio CINECA, di cui l'Ateneo è Consorziato, circa le sue partecipazioni (**Allegato n. 1**).

Identica richiesta era stata rivolta anche al Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso (CISIA), anch'esso partecipato dall'Università di Genova, che, tuttavia, con comunicazione pervenuta a mezzo e-mail sempre in data 19/09/2017 (**Allegato n. 2**), si è sottratto alla comunicazione dei dati richiesti ritenendo, sulla scorta di un parere dell'Ufficio Studi CODAU (Convegno dei Direttori Generali Amministrazioni Universitarie), di sfuggire all'ambito di applicazione del d.lgs. n. 175/2016.

A prescindere dalla correttezza di tale interpretazione, la stessa è irrilevante, dato che la richiesta non impattava sulla soggezione al Testo Unico di CISIA, ma era funzionale a quella dell'Università degli Studi di Genova, che, ai sensi dell'art. 24, è tenuta a censire le proprie «partecipazioni [...] direttamente o indirettamente, [...] in società», laddove l'art. 2, lett. g), d.lgs. n. 175/2016 definisce la «partecipazione indiretta» come «la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica».

Ad indiretta conferma della correttezza dell'opzione ermeneutica adottata dall'Ateneo, in data 25/09/2017 un altro organismo partecipato dall'Ateneo, il Consorzio Universitario AlmaLaurea, ha trasmesso a mezzo e-mail le informazioni relative alle proprie partecipazioni societarie (**Allegato n. 3**).

In ogni caso, la tematica delle partecipazioni indirette non è di univoca interpretazione, come autorevolmente sottolineato anche in un articolo apparso sul quotidiano «Il Sole 24 Ore» del 25/09/2017 (**Allegato n. 4**).

il Dirigente dell'Area legale e generale ritiene tuzioristicamente di aderire all'interpretazione più estensiva dell'ambito di applicazione del d.lgs. citato, con conseguente censimento anche delle società partecipate dai Consorzi dei quali lo stesso Ateneo è parte (considerati, per l'appunto «altri organismi» secondo la lettera della norma).

Si allegano infine per le società indirettamente partecipate dall'Ateneo le schede (**Allegato n.5**), che verranno trasmesse, unitamente a quelle delle società direttamente partecipate, al Portale Tesoro con cui il Dipartimento del Tesoro effettua annualmente la rilevazione delle partecipazioni pubbliche e dei rappresentanti delle Amministrazioni negli organi di governo di società ed enti, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. “

Ai sensi del vigente Regolamento in materia di pubblicità delle deliberazioni degli organi collegiali di governo, del nucleo di valutazione e dell'organismo indipendente di valutazione (OIV), la presente istruttoria e i relativi allegati non rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 3, comma 3, del citato Regolamento e ne è pertanto consentita la pubblicazione salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo art. 3.

Tutti gli allegati sopra citati, compresi gli allegati di cui all'addendum, contenuti nel **Volume B** del presente verbale, vengono di seguito riportati:

....omissis....

...omissis...

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nel verbale n. 52 del 22 settembre u.s. ha espresso in merito il parere che viene di seguito riportato:

“Il Collegio osserva che la relazione appare ben argomentata.

Tuttavia, in ordine alle considerazioni di carattere giuridico in essa prospettate con riguardo alla società consortili concernenti i distretti tecnologici e i poli regionali di ricerca ed innovazione, il Collegio non può che rimettersi alle valutazioni che saranno svolte dalla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti.

Relativamente a SPES scpa, nel condividere le osservazioni circa l'attuale precario equilibrio finanziario della società (che può aggravarsi in conseguenza della probabile iscrizione nel prossimo bilancio di una sopravvenienza attiva relativa alla nota problematica dell'insussistenza del debito di € 600 mila attualmente iscritto nei confronti dell'Università), il Collegio raccomanda di procedere in tempi brevi e non più dilazionabili alle preannunciate decisioni strategiche di cui è cenno nella relazione, non conoscendosi al momento i contenuti della proposta di delibera di cui al punto 5 dell'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione (vedi infra).”

.....omissis.....

Dopo attento esame, il consiglio di amministrazione, a maggioranza

Vista la Legge n.168 del 9 maggio 1989 - Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova;

Visto il Regolamento generale di Ateneo;

Visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

Visto il Regolamento in materia di pubblicità delle deliberazioni degli organi collegiali di governo, del nucleo di valutazione e dell'organismo indipendente di valutazione (OIV);

Visto il D.LGS. 19/08/2016 n. 175 - TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA, integrato e corretto dal D.LGS. 16/06/2017 n. 100;

Vista la presente istruttoria e l'addendum;

Vista la documentazione di cui alla presente istruttoria e all'addendum;

Vista la proposta del rettore;

APPROVA

il Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute dall'Università degli Studi di Genova ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., adottando le seguenti azioni di razionalizzazione con riferimento alle partecipazioni in:

- 1) DLTM scarl - DISTRETTO LIGURE DELLE TECNOLOGIE MARINE - società consortile a responsabilità limitata: mantenimento con interventi;**
- 2) SIIT scpa - DISTRETTO TECNOLOGICO LIGURE SUI SISTEMI INTELLIGENTI INTEGRATI E LE TECNOLOGIE - società consortile per azioni: mantenimento con interventi;**
- 3) SI4LIFE scarl - SCIENZA E IMPRESA INSIEME PER MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA - società consortile a responsabilità limitata: mantenimento con interventi;**

Si astiene, limitatamente al punto 3), il prof. Lavagetto.

- 4) TICASS scarl - TECNOLOGIE INNOVATIVE PER IL CONTROLLO AMBIENTALE E LO SVILUPPO SOSTENIBILE - società consortile a responsabilità limitata: mantenimento con interventi;**
- 5) IRE spa - INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA AGENZIA REGIONALE LIGURE - società per azioni: mantenimento con interventi;**
- 6) SPES scpa - SOCIETA' DI PROMOZIONE DEGLI ENTI SAVONESI PER L'UNIVERSITA' - società consortile per azioni: mantenimento con interventi;**
- 7) ALMALAUREA srl (partecipata indiretta): mantenimento con interventi.**

Esprime voto contrario il dott. Severini.

La presente delibera è letta ed approvata seduta stante.

.....omissis.....

Alle ore 14,55 esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta è tolta.

IL SEGRETARIO
Firmato digitalmente

(dott.ssa Paola MORINI)

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente

(prof. Paolo COMANDUCCI)